

circostanze di famiglia richiedono. Se però coll'alterare la legittima voi toglierete al giudizio paterno la possibilità d'essere molte volte giusto nei termini ordinari, si è allora che voi incapperete o nell'uno o nell'altro di due gravissimi inconvenienti. O il padre avrà ripugnanza a tentar frodi alla legge, ed allora succederà molte volte che la femmina, chiamata a partecipare col maschio a ciò che, senza veramente esserlo, figurerà eredità paterna, profitterà non della sola sostanza di cui dee profittare, ma di ciò anche che è il frutto esclusivo dei sudori e dei beni del figlio con una flagrante ingiustizia. O il padre non saprà piegarsi al rigor della legge, ed allora verrà il caso di quei tanti raggiri, di quelle tante pericolose fiducie, di quei tanti finti contratti che c'indicava ieri il signor guardasigilli, e che, se non fallano alle preconcepite speranze, o non le tradiscono, son sempre sicuramente sorgente di gravi dissidii. Ora, qualunque sia nei diversi casi l'evenienza dell'uno o dell'altro di questi inconvenienti, io non saprei qual si dovrebbe lamentar maggiormente.

Crede taluno (e le discussioni fattesi ieri lo provano) che la pubblica opinione sia ripugnante al pareggiamento dei sessi più che all'ampliamento della legittima; io non lo credo, o signori, e non lo credo per gli stessi motivi appunto che gli egregi oratori d'ieri ci addussero. Io converrò facilmente, che qualunque variazione nei rapporti stabiliti da molto tempo fra gli individui dipendenti da una stessa famiglia non possa non esser vista con ripugnanza, perchè, non foss'altro che per la transizione, essa porta sempre necessariamente un'alterazione nell'economia delle famiglie stesse.

Ognun vede però che questa ripugnanza non può poi essere ben viva, quando si sa che con un testamento si è liberi d'ovviare gli effetti della nuova misura. La cosa però è ben più seria se si parli dell'ampliamento della legittima; è là dove la ripugnanza ha ragione di mostrarsi in tutta la sua forza, perchè v'è necessità imperiosa di subire, qualunque esso sia, tutto il rigor della legge; è da questa necessità che traggono origine tutti gli stratagemmi già ripetutamente accennati per eluderla: ed è sotto questo aspetto che, considerata questa ripugnanza della pubblica opinione, essa si trova non capricciosa od irreflessiva, come talun la suppone, ma fondata, secondo che lo sono il più delle volte le pubbliche tendenze, sui fatti, sui costumi e sulle esigenze, da me già sviluppate, della più preta giustizia.

Nè mi muove in contrario o l'esempio al riguardo datoci da vicine nazioni, o una vista secondaria qualsiasi con cui voglia giustificarsi la disposizione in discorso.

Su questa materia la diversità dei principii fra noi e i nostri vicini sarebbe fondata sulla diversità dei costumi; presso di loro, ove il vincolo della famiglia è meno stretto e potente, può essere utile invece di dannosa quella misura che tenda a restringere il più che si può, e limitare nei genitori la facoltà di disporre; presso di noi però, dove questo vincolo è tanto potente, la stessa misura sarebbe inconciliabile colle esigenze di questa condizione di cose, secondochè dimostrate, e quindi vuol essere rigettata.

Chè, se si volesse lodare una tale misura come tendente a giungere più prontamente allo scioglimento dei vincoli di famiglia, io troverò giusto il lasciar libero ai figli giunti alla maggioranza di provveder come il credano al loro meglio, ma in pari tempo io non potrò non lodare la loro tendenza a rimanere col padre, pel motivo che non sarà sicuramente sotto la di lui direzione che impareranno ad essere cattivi cittadini. Nel riferirmi pertanto nel resto, come dissi, a chi m'ha preceduto in questo arringo, io conchiudo per la reiezione della legge.

ROFFI. Signori, col voto di ieri la Camera, pareggiando nelle successioni intestate i maschi alle femmine, ha preso una gravissima risoluzione. . . io dubito forte che dessa possa incontrare l'aggradimento del paese. . . Comunque sia, poichè così volle la Camera, io rispetto la sua decisione. Però i propugnatori di questa legge dissero e dicono: *l'opinione pubblica la formiamo noi, noi rappresentiamo il paese: se noi facciamo questa legge, si è perchè la supponiamo accettata al paese.*

Or bene, se è così, se veramente non intendete di far violenza alla volontà dei nostri mandanti ed imporre loro leggi che avversino, io ne deduco la diretta conseguenza (dappoichè non è abolito il testamento), che voi dovete lasciare ampissima facoltà ai testanti di esprimere quali sieno le loro volontà ultime nei testamenti, e rispettarne religiosamente le disposizioni, qualunque sia la condizione di famiglia del testatore.

Certo col voto di ieri voi non avete cangiato il carattere, la natura delle leggi che provvedono sulle successioni intestate, il qual carattere si è di provvedere nella ripartizione di un'eredità secondo la *presupposta volontà* di chi, morendo, non potè o non volle far testamento.

Dunque sareste in aperta contraddizione con questo incontrastabile principio di diritto qualora avvisaste ancora ad inceppare, limitare la volontà dei testanti, che dovete lasciar libera e venerare, qualunque ella sia.

Si disse e si ripeté ieri a iosa che i genitori cui non possa garbare l'eguale riparto delle loro sostanze fra maschi e femmine hanno il mezzo di provvedere altrimenti con testamento; io ho preso atto di queste asserzioni fatte dai propugnatori della legge ieri votata dalla Camera, e chieggo che oggi se le rammentino nella questione sulla disponibile.

Veniamo dunque più dappresso alla questione.

Convengo che per ragione d'equità importa che ai figli sia assicurata una parte almeno della eredità paterna, materna o d'altri ascendenti, onde alla morte di essi non restino i figli affatto spogli d'ogni sostanza, siccome potrebbe succedere per un momentaneo dispetto contro detti figli nel momento di fare un testamento.

Ma quanto ai limiti noi siamo evidentemente nell'arbitrio, nessun principio, nessun criterio sta a base di siffatta misura del terzo, o della metà, secondo il numero dei figli. Ciò posto, io dico: per qual motivo volete riformare la legge preesistente e variare cotesta misura che appena esiste da 12 anni? Forsechè porrete innanzi che nelle monarchie costituzionali i padri amando meno la loro prole, morendo disperderebbero le loro sostanze in legati a persone estranee in pregiudizio dei figli, motivo per cui è mestieri crescere la legittima? Ma voi tutti sentite l'assurdità di siffatto supposto: l'affezione dei genitori pei loro figli indistintamente è tale per natura, che nessuna legge può supplirvi, e trovo strano che la legge voglia tuttavia insegnare al padre in qual misura debba amare i suoi figli maschi e femmine, e come debba remunerarli del loro affetto e della loro osservanza verso il medesimo in occasione di testamento. E per i rarissimi casi in cui un padre può per avventura scordarsi che il figlio un po' discosto è tuttavia suo figlio, suo sangue, il Codice non ha egli sufficientemente provveduto?

Si risponderà: ma i genitori sogliono lasciar eredi i maschi e volendosi ora in tempo d'uguaglianza migliorare la condizione delle femmine conveniva crescere la legittima per tutti.

Ma io vi rispondo alla mia volta che, se i padri sogliono così fare, si deve supporre lo facciano con ragioni sufficienti che dovete rispettare; e una ragione sufficiente sarebbe, per